

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CHIRO- CONVENZIONE-CDP- ABI GARANZIA MCC	Release 02-2025
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO FINANZIAMENTO CON PROVVISTA CDP CONVENZIONE CDP-ABI PIATTAFORMA IMPRESE FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96	Aggiornato al:	15 ottobre 2025
		Fine esercizio:	

Il Mutuo Chirografario Finanziamento con Provvista CDP Convenzione CDP/ABI Piattaforma Imprese garantito dal Fondo di Garanzia Medio Credito Centrale Spa (MCC) è offerto a piccole e medie imprese, qualificabili come clientela non al dettaglio.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**

Sede legale: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**

Telefono: **06.689761** Fax: **06.68300129**

Sito internet: www.bancafucino.it

E-mail: info@bancafucino.it

Codice ABI: **03124**

Iscritta all'albo delle Banche: **n. 5640**

Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca

Numero REA: **n. 1458105**

Codice fiscale, P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: **04256050875**

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale:

Cognome:

Iscrizione ad Albi o elenchi:

Numero Delibera Iscrizione all'albo:

Qualifica:

Sede:

Telefono:

E-mail:

Il sottoscritto _____ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data _____ (firma del cliente) _____

CHE COS'E' IL MUTUO CHIROGRAFARIO FINANZIAMENTO CON PROVVISTA CDP CONVENZIONE CDP-ABI PIATTAFORMA IMPRESE FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96

Il mutuo chirografario Finanziamento con Provvista CDP Convenzione CDP/ABI Piattaforma Imprese Fondo di Garanzia PMI L.662/96 è accordato dalla Banca utilizzando la provvista messa a disposizione ai sensi della Convenzione ABI - Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) (di seguito anche la "Convenzione"), sottoscritto in data 5 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni, cui la Banca ha aderito e ai conseguenti contratti di finanziamenti, con l'obiettivo di favorire un maggior afflusso di risorse a medio-lungo termine in favore delle imprese (c.d. Finanziamenti Imprese) in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole-medie imprese che necessitano di supporto finanziario per la realizzazione di un progetto inteso come aggregazione di nuovi investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione ovvero spese riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali ovvero esigenze di capitale circolante.

L'iniziativa "Piattaforma Imprese", in particolare, è stata suddivisa in tre sotto-plafond:

- un Plafond per le Piccole e Medie Imprese (PMI) con organico inferiore a 250 dipendenti;
- un Plafond per le Mid Cap con organico inferiore a 3.000 dipendenti;
- un Plafond per le PMI e/o MidCap che partecipano a una Filiera o a una Rete di Imprese e le Rete di Imprese dotate di soggettività giuridica (per Filiera si intende una qualsiasi forma di aggregazione tra imprese - anche con la collaborazione di soggetti terzi quali centri di ricerca e Università - che operino per un obiettivo esplicito in virtù di specifici vincoli contrattuali, che configurino una collaborazione effettiva tra i soggetti partecipanti, e una chiara suddivisione dei benefici, delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascuno di essi).

Ciascun sotto-plafond presenta caratteristiche e finalità differenti e viene utilizzato con la modalità cosiddetta "a sportello" ovvero fino ad esaurimento delle risorse e sulla base delle richieste presentate con i contratti di finanziamento integrativi e le relative richieste di utilizzo pervenute a CDP in ordine cronologico.

Il finanziamento concesso da CDP alla Banca a valere sul plafond Piattaforme Imprese per quanto riguarda i finanziamenti destinati a PMI è destinato a finanziare:

(a) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa PMI ovvero spese della stessa riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali ovvero esigenze di capitale circolante della stessa, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI erogati dalla Banca mediante la provvista CDP di durata 3 (tre) anni ovvero 5 (cinque) anni; e/o

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CHIRO- CONVENZIONE-CDP- ABI GARANZIA MCC	Release 02-2025
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO FINANZIAMENTO CON PROVVISTA CDP CONVENZIONE CDP-ABI PIATTAFORMA IMPRESE FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96	Aggiornato al:	15 ottobre 2025
		Fine esercizio:	

(b) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa PMI ovvero spese della stessa riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI erogati dalla Banca mediante la provvista CDP di durata 7 (sette) anni, 10 (dieci) anni, 12 (dodici) anni, 15 (quindici) anni ovvero 18 (diciotto) anni.

Sono escluse le operazioni di ristrutturazione di debiti pregressi ad eccezione delle operazioni di rinegoziazione (incluse le operazioni di rifinanziamento) purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo rispetto all'importo del debito oggetto di rinegoziazione, nella misura minima del 25% (prevista dall'Art. 13 comma 1 lettera e) del D.L. 23/2020, come modificato in fase di conversione);

I finanziamenti accordati dalla Banca tramite il Plafond Piattaforme Imprese possono beneficiare di garanzia pubblica o privata. In caso di garanzia pubblica (ad esempio, Fondo di garanzia per le PMI, SACE o ISMEA) CDP offre una specifica linea di provvista. Le imprese destinatarie dei mutui chirografari "Plafond Piattaforme Imprese" devono avere la sede legale in Italia e non devono essere sottoposte ad alcuna procedura concorsuale né trovarsi in Stato di Crisi (ovvero in uno stato di insolvenza temporanea così come definita nella Legge Fallimentare). Il possesso dei requisiti dimensionali sono auto-certificati dalle stesse imprese richiedenti nel modulo di domanda "Richiesta di Finanziamento Imprese" al momento della richiesta del finanziamento, disponibile sul sito internet di CDP. Non è previsto nessun limite di importo ai finanziamenti alle PMI, fatta eccezione per quelli dedicati a operazioni di internazionalizzazione, che non possono superare unitariamente l'importo di 15 milioni di euro.

In forza dell'utilizzo della citata provvista CDP, il Cliente beneficia di una riduzione del tasso di interesse nominale annuo e delle spese di istruttoria rispetto alle condizioni standard pubblicizzate dalla Banca relative a finanziamenti aventi analoga natura e finalità.

Il finanziamento a valere sulla Piattaforme Imprese è erogato dalla Banca con provvista messa a disposizione da CDP, pertanto, ove anche le istruttorie fossero state completate con esito positivo, in caso di mancato ottenimento della provvista CDP da parte della Banca, il mutuo richiesto in virtù della Convenzione stipulata tra ABI e CDP il 05/08/2014 non potrà essere erogato, senza alcuna responsabilità a carico della Banca; la Convenzione sottoscritta dalla Banca prevede che i crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla Banca a valere sul Plafond Piattaforme Imprese debbano essere obbligatoriamente ceduti in garanzia a CDP, con relativa accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto e, se presente e ove ne ricorrano le condizioni, del garante. È fatto, altresì, assoluto divieto alla Banca ed al cliente di cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o obblighi derivanti da e/o connessi al relativo contratto di locazione finanziaria, ad eccezione della sopra citata cessione in garanzia a CDP.

Il Finanziamento accordato dalla Banca utilizzando la provvista messa a disposizione ai sensi della Convenzione è esente dall'imposta sostitutiva, dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003. Nel caso in cui parte del Finanziamento accordato non derivi da provvista messa a disposizione ai sensi della Convenzione, la Banca e il Cliente (che attesta di essere informata sulle implicazioni della scelta), in condivisione, possono concordare di esercitare l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 17 del D.P.R. 601/73, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, di cui alla predetta normativa, trattandosi di operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale è stabilita in più di 18 mesi. L'importo dell'imposta sostitutiva applicabile ai sensi della normativa sopra richiamata viene trattenuto dalla Banca all'atto dell'erogazione del finanziamento, in base anche alle finalità dichiarate.

È un finanziamento a medio/lungo termine assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96 e successive modificazioni e integrazioni il cui scopo è di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese italiane (di seguito PMI) e persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale assistito attraverso l'intervento di garanzia dello Stato.

La fruizione della garanzia del Fondo è disciplinata da apposite disposizioni emanate dal Medio Credito Centrale S.p.A., nella sua veste di Ente gestore del Fondo. Il Fondo di Garanzia è disciplinato da specifiche normative di legge e regolamentari, che perseguono finalità di interesse pubblico generale, e prevedono, qualora il finanziamento abbia predeterminati scopi e il Cliente predeterminati requisiti, che il Fondo stesso presti garanzia secondo percentuali stabilite e dietro pagamento di un corrispettivo (di seguito "Spese per rilascio garanzia Fondo MCC"), sotto forma di commissione *una tantum*. In tal caso, la commissione è a carico del Cliente. Le regole di calcolo di applicazione della commissione sono descritte nelle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia. La commissione è diversificata in funzione dell'ubicazione territoriale, delle dimensioni (micro, piccola o media) e della tipologia dell'impresa finanziata (femminile, start-up, ecc.), calcolata sulla base dell'importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo di Garanzia. Anche la valutazione del gestore del Fondo è una valutazione fiduciaria, al pari di quella della Banca, si basa sui dati di bilancio e può essere negativa, nel senso che il Fondo non conceda la garanzia. Proprio per la sua natura di prestito volto ad un particolare scopo, e per gli obiettivi di interesse pubblico generale in base ai quali viene concessa la garanzia, qualora vengano meno lo scopo del finanziamento o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. Per maggiori dettagli consultare le Disposizioni Operative reperibili sul sito internet www.fondidigaranzia.it.

Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile. Le rate sono mensili.

In caso di inadempimento del beneficiario debitore, trascorsi 60 giorni dall'intimazione di pagamento, i soggetti finanziatori possono richiedere l'attivazione del Fondo.

Per saperne di più è possibile consultare:

- la Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici" disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della Banca www.bancafucino.it nella sezione "Trasparenza".
- lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art.2 della Legge n.108/96 (c.d."Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CHIRO- CONVENZIONE-CDP- ABI GARANZIA MCC	Release 02-2025
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO FINANZIAMENTO CON PROVVISTA CDP CONVENZIONE CDP-ABI PIATTAFORMA IMPRESE FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96	Aggiornato al:	15 ottobre 2025
		Fine esercizio:	

Beneficiari (Clientela Target):

Il Mutuo chirografario "Finanziamento con Provvista CDP Convenzione CDP/ABI Piattaforma Imprese garantito dal FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96" offerto dalla Banca è destinato a PMI in ragione dei requisiti dimensionali e di fatturato ai sensi della normativa di riferimento.

IL MUTUO ED I SUOI RISCHI

A tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

A tasso variabile

Il tasso di interesse varia, a cadenze contrattualmente prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate. Il tasso variabile è consigliabile alle imprese che vogliono, anche in virtù della propria struttura finanziaria, un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e possono sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate, anche sensibili.

La garanzia del Fondo con Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (PMI)

Il Fondo di Garanzia è disciplinato da specifiche normative di legge e regolamentari, che perseguono finalità di interesse pubblico generale, e prevedono, qualora il finanziamento abbia predeterminati scopi e l'imprenditore predeterminati requisiti, che il Fondo stesso presti garanzia secondo percentuali stabilite e dietro pagamento di un corrispettivo; tale corrispettivo può essere azzerato in alcune zone geografiche o per alcuni scopi, sempre in base a normative pubbliche. Anche la valutazione del gestore del Fondo è una valutazione fiduciaria, al pari di quella della banca, si basa sui dati di bilancio e può essere negativa, nel senso che il Fondo non conceda la garanzia: in tal caso, qualora tale garanzia fosse stata considerata indispensabile dalla banca per la concessione del mutuo, l'impresa potrà esaminare con la banca stessa una eventuale diversa soluzione tecnica di finanziamento.

Proprio per la sua natura di prestito volto ad un particolare scopo, e per gli obiettivi di interesse pubblico generale in base ai quali viene concessa la garanzia, qualora vengano meno lo scopo del mutuo o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In questi casi, la normativa o i contratti di mutuo possono prevedere un riesame delle condizioni economiche o in chiusura anticipata del finanziamento.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	€ 200.000,00
DURATA DEL FINANZIAMENTO	12 mesi
TASSO DEBITORE NOMINALE ANNUO (tasso fisso)	9,50%
SPESE INCASSO RATA CON ADDEBITO IN C/C	€ 2,00
SPESE INCASSO RATA CON ADDEBITO A MEZZO SDD	€ 7,00
RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA	1,50% del finanziato
COMMISSIONI ISTRUTTORIA	0,50% del finanziato
SPESE PER RILASCIO GARANZIA FONDO MCC	1,00%
COSTO TOTALE DEL CREDITO	€ 10.440,40
COSTO TOTALE DEGLI ONERI	€ 6.024 incasso in c/c € 6.084 incasso SDD
TAEG con addebito rata in c/c	17,10%
TAEG con addebito a mezzo SDD	17,17%

Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire oscillazioni determinate da variazioni dell'indice di riferimento.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n.° 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca www.bancafucino.it.

La Banca accrediterà sul conto corrente ordinario intestato alla Parte Finanziata l'importo del finanziamento e sullo stesso verranno addebitate le singole rate di rimborso del finanziamento alle loro scadenze.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CHIRO- CONVENZIONE-CDP- ABI GARANZIA MCC	Release 02-2025
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO FINANZIAMENTO CON PROVVISTA CDP CONVENZIONE CDP-ABI PIATTAFORMA IMPRESE FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96	Aggiornato al:	15 ottobre 2025
		Fine esercizio:	

		VOCI	COSTI		
		Importo	Minimo € 100.000 Massimo € 10.000.000		
		Durata	Minima: 12 mesi Massima: 180 mesi		
TASSI			Tasso di interesse nominale annuo di ammortamento	Tasso fisso: 9,50%	
				Tasso variabile: Euribor 1/3/6 mesi¹ 365 giorni con rilevazione mensile/trimestrale/semestrale maggiorato di uno spread nominale annuo del 6,00%. Nel caso in cui l'indice Euribor assumesse un valore negativo, questo sarà pari a zero. Conseguentemente, il tasso di interesse nominale annuo applicato non potrà mai essere inferiore allo spread sopra indicato ("Floor").	
		Tasso di interesse nominale annuo	Tasso di interesse nominale annuo di preammortamento	Tasso fisso: 10,50% riferito all'anno civile (365/365) e applicato sul numero di giorni effettivi di preammortamento.	
				Tasso variabile: Euribor 1/3/6 mesi² 365 giorni con rilevazione mensile/trimestrale/semestrale maggiorato di uno spread nominale annuo del 6,00%, riferito all'anno civile (365/365) e applicato sul numero di giorni effettivi di preammortamento. Nel caso in cui l'indice Euribor assumesse un valore negativo, questo sarà pari a zero. Conseguentemente, il tasso di interesse nominale annuo applicato non potrà mai essere inferiore allo spread sopra indicato ("Floor").	
		Tasso di mora	Pari al Tasso di interesse nominale annuo (come sopra definito) vigente su ciascuna rata aumentato del 2,50% annuo e, comunque, non oltre il tasso di usura, applicato a decorrere dalla data di scadenza della rata.		
SPESE	SPESE PER STIPULA DEL CONTRATTO	Recupero Spese Istruttoria	1,50% dell'importo deliberato.		
		Commissione di Istruttoria	0,50% dell'importo deliberato.		
		Spese di mediazione	Ove previste, massimo 3,00% dell'importo finanziato		
		Spese per rilascio garanzia Fondo MCC	Massimo 1,00% dell'importo finanziato		
	SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	Spesa incasso singola rata	€ 2,00 con addebito in conto € 7,00 tramite SDD (Sepa Direct Debit)		
		Spese di produzione e invio		Invio postale	On line ³
			comunicazioni periodiche ⁴	€ 0,45	Non previste
			comunicazioni periodiche relative a modifiche unilaterali	Non previste	Non previste
			altre comunicazioni ⁵	€ 0,45	Non previste
		Imposta Sostitutiva	Ove applicabile, è applicata ai sensi del D.p.r. 29/09/73 n.601, artt.15 e 17.		
		Spese di estinzione anticipata	1,00% sul capitale residuo		

¹ La quotazione dell'Euribor diffusa sui principali circuiti telematici e pubblicata di norma su "Il Sole24 ore" viene rilevata per valuta il primo giorno lavorativo del mese di conclusione del contratto e, successivamente, il primo giorno lavorativo del mese, trimestre o semestre a seconda di quale sia il periodo di rilevazione del parametro di indicizzazione.

² La quotazione dell'Euribor diffusa sui principali circuiti telematici e pubblicata di norma su "Il Sole24 ore" viene rilevata per valuta il primo giorno lavorativo del mese di conclusione del contratto e, successivamente, il primo giorno lavorativo del mese, trimestre o semestre a seconda di quale sia il periodo di rilevazione del parametro di indicizzazione.

³ Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

⁴ Nel caso in cui la normativa consenta che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo).

⁵ Nel caso in cui la normativa consenta che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo).

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CHIRO- CONVENZIONE-CDP- ABI GARANZIA MCC	Release 02-2025
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO FINANZIAMENTO CON PROVVISTA CDP CONVENZIONE CDP-ABI PIATTAFORMA IMPRESE FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96	Aggiornato al:	15 ottobre 2025
		Fine esercizio:	

PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	Francese con rate costanti posticipate comprensive di capitale e di interessi.
	Tipologia di rata	Rata Costante. La rata prevede una quota capitale progressivamente crescente e una quota interessi progressivamente decrescente.
	Periodicità delle rate	Mensile (da pagarsi in via posticipata).
	Periodo di maturazione degli interessi	Mensile
VALUTE	Valuta applicata all'erogazione	Data erogazione
	Valuta applicata al pagamento rate sul Conto	Data scadenza rata

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996) può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca del Fucino (www.bancafucino.it)

Prima della conclusione del Contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

ESTINZIONE ANTICIPATA, RECLAMI E RICORSI

Estinzione anticipata

Il Cliente può esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del finanziamento, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento del recesso; in tal caso sarà facoltà della Banca esigere un compenso pari al 1,00 % del capitale residuo.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

In caso di estinzione anticipata, la chiusura del rapporto sarà effettuata dalla Banca entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso stessa o, se successivo, dal pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Cliente.

Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi alla funzione deputata alla gestione dei reclami (Funzione Reclami) della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica: reclami@bancafucino.it
- PEC: reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

Ricorsi stragiudiziali

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet della stessa (www.bancafucino.it).

Ricorso all'autorità giudiziaria

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ("Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il Procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.

Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

- all'**Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it);
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CHIRO- CONVENZIONE-CDP- ABI GARANZIA MCC	Release 02-2025
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO FINANZIAMENTO CON PROVVISTA CDP CONVENZIONE CDP-ABI PIATTAFORMA IMPRESE FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96	Aggiornato al:	15 ottobre 2025
		Fine esercizio:	

LEGENDA

Ammortamento	È il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate.
Cliente al dettaglio	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le microimprese ai sensi della vigente normativa.
Consumatore	La persona fisica che ha i requisiti previsti dall'art. 3, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo, 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) o da qualsiasi altra disposizione che dovesse di tempo in tempo modificare o integrare tale articolo.
Debito residuo	Indica quella parte di capitale che il debitore deve ancora versare al creditore.
Disposizioni Operative	Le disposizioni operative del MedioCredito Centrale S.p.A., reperibili sul sito https://www.fondidigaranzia.it/
Erogazione	Versamento da parte della Banca al debitore dell'importo concesso in prestito, operazione tramite la quale si perfeziona il contratto di credito.
Estinzione anticipata	Indica la possibilità, riconosciuta al debitore, di estinguere il prestito prima della scadenza, ossia prima del termine pattuito con il creditore. Tale facoltà, solitamente, può essere esercitata previo pagamento di un compenso conteggiato sul debito residuo in linea capitale.
Finanziamento rateale	Indica il rimborso, dilazionato nel tempo, del prestito concesso.
Grande Impresa	L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE. Nello specifico, la Grande Impresa è definita come l'impresa con 250 o più occupati e un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo
Microimpresa	L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'104, lettera a) della direttiva 2015/2366/UE.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piccola e media impresa	L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE. Nello specifico, la Piccola impresa è costituita da imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; la Media impresa è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Rata	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il prestito).
Spese incasso rata	Spese sostenute per l'emissione e l'incasso della rata.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CHIRO- CONVENZIONE-CDP- ABI GARANZIA MCC	Release 02-2025
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO FINANZIAMENTO CON PROVVISTA CDP CONVENZIONE CDP-ABI PIATTAFORMA IMPRESE FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96	Aggiornato al:	15 ottobre 2025
		Fine esercizio:	

Spese di mediazione	Spese previste nel caso di mediazione creditizia.
Spese per rilascio garanzia Fondo MCC	La commissione, calcolata in base ai parametri stabiliti dalle disposizioni del Fondo di Garanzia, è un costo a carico del cliente, il quale dà autorizzazione all'addebito in fase di erogazione del finanziamento.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo (TAN)	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. È utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.
Tasso fisso	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.

INFORMAZIONI SUGLI INDICI DI RIFERIMENTO

La presente informativa è stata redatta ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, come aggiornato in data 19 marzo 2019 in recepimento della normativa in tema di informativa precontrattuale sugli indici di riferimento (cd. Regolamento *Benchmark*). Ai sensi di tale normativa, quando il contratto di credito prevede un indice di riferimento (*benchmark*), il finanziatore rende noto al cliente la denominazione dell'indice, il nome o la denominazione del suo amministratore e le possibili implicazioni per il cliente derivanti dall'utilizzo dell'indice.

L'indice di riferimento **BCE** è amministrato dalla Banca Centrale Europea. Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e di conseguenza l'importo della rata, possano variare in relazione alle decisioni intraprese dalla BCE in materia di politica monetaria. Le variazioni dell'indice incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente. L'indice di riferimento BCE viene determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, che si riunisce una volta al mese per deciderne il valore.

L'indice di riferimento **EURIBOR** è amministrato dalla *European Money Markets Institute* (EMMI). L'EURIBOR è il tasso interbancario di riferimento comunicato giornalmente dalla EMMI come media dei tassi d'interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro, sia nell'eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche. Per primaria banca si intende un istituto di credito con elevata affidabilità per i depositi a breve termine, capace di prestare a tassi di interesse competitivi, notoriamente attivo in strumenti di mercato monetario denominati in euro e con accesso alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema. La sua nascita è coincisa con quella dell'euro (4 gennaio 1999), ed è andata a sostituire i diversi tassi di mercato monetario utilizzati nei singoli Paesi (in Italia era usato il *Ribor - Roma Interbank Offered rate*). Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e quindi l'importo della rata, possano variare in relazione al suo andamento con la conseguenza che il tasso complessivo applicato (indice di riferimento + *spread*) può aumentare nel tempo anche in misura elevata. Le variazioni dell'EURIBOR incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente.

Il calcolo materiale dell'EURIBOR viene effettuato da *Global Rate Set Systems Ltd* (GRSS), società specializzata nell'amministrazione di indici di riferimento (*benchmark*), che agisce come *Calculation Agent* per conto di EMMI (*European Money Markets Institute*) in base a un contratto formale e con l'applicazione di *standard* operativi definiti in un *Service Level Agreement*.

L'**IRS** (acronimo di Interest Rate Swap) o **Eurirs** (acronimo di Euro Interest Rate Swap) è il tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso. Rappresenta la media ponderata delle quotazioni alle quali le più importanti banche operanti nell'Unione Europea stipulano contratti Swap per la copertura del rischio rappresentato dalla volatilità dei tassi di interesse. È calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea (European Banking Federation). Il tasso di interesse (indice di riferimento + *spread*) inizialmente applicato resta fisso per tutta la durata del finanziamento. Eventuali successive variazioni dell'indice di riferimento non influiscono sul calcolo degli interessi dovuti alla Banca.

La quotazione degli indici di riferimento è pubblicata di norma su "Il Sole 24 Ore".

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CHIRO- CONVENZIONE-CDP- ABI GARANZIA MCC	Release 02-2025
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO FINANZIAMENTO CON PROVVISTA CDP CONVENZIONE CDP-ABI PIATTAFORMA IMPRESE FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96	Aggiornato al:	15 ottobre 2025
		Fine esercizio:	

Di seguito, si fornisce un prospetto delle modalità di rilevazione degli indici sopra menzionati:

TASSO MINIMO BCE	Rilevazione comunicati dalla BCE.
EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE TRIMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre).
EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE SEMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del semestre (gennaio, luglio).
EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
MEDIA EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.
MEDIA EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.